

**PARERE MOTIVATO
n.47 del 18 Aprile 2018**

OGGETTO: Verifica di Assoggettabilità Variante 5.2 al Piano degli Interventi. Comune di Costabissara (VI).

L'AUTORITÀ COMPETENTE PER LA VAS

PREMESSO CHE

- con la Legge Regionale 23 aprile 2004, n. 11 "Norme per il governo del territorio ed in materia di paesaggio", la Regione Veneto ha dato attuazione alla direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001 concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente;
- l'art. 6 comma 3 del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante "Norme in materia ambientale", concernente "procedure per la Valutazione Ambientale Strategica (VAS), per la Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) e per l'autorizzazione ambientale integrata (IPPC) e s.m.i, prevede che in caso di modifiche minori di piani e programmi che determinino l'uso di piccole aree a livello locale, debba essere posta in essere la procedura di Verifica di Assoggettabilità di cui all'art. 12 del medesimo Decreto;
- l'art. 14 della Legge Regionale 4/2008, per quanto riguarda l'individuazione dell'Autorità Competente a cui spetta l'adozione del provvedimento di Verifica di Assoggettabilità, nonché l'elaborazione del parere motivato di cui agli artt. 12 e 15 del D.lgs 152/2006, stabilisce che sia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del medesimo Decreto, la Commissione Regionale per la VAS, nominata con DGR 1222 del 26.07.16;
- con Deliberazione n. 791 del 31 marzo 2009 la Giunta Regionale ha approvato le indicazioni metodologiche e le procedure di Valutazione Ambientale Strategica secondo gli schemi rappresentati negli allegati alla medesima deliberazione di cui formano parte integrante;
- con la citata delibera 791/2009 la Giunta Regionale ha individuato, quale supporto tecnico-amministrativo alla Commissione Regionale VAS, per la predisposizione delle relative istruttorie, la Direzione Valutazione Progetti ed Investimenti (ora Unità Organizzativa Commissioni VAS VincA NUVV) nonché per le eventuali finalità di conservazione proprie della Valutazione di Incidenza, il Servizio Reti Ecologiche e Biodiversità della Direzione Pianificazione Territoriale e Parchi funzione svolta ora dalla Unità Organizzativa Commissioni VAS VincA NUVV);
- con Deliberazione n. 1646 del 7 agosto 2012 la Giunta Regionale ha preso atto del parere della Commissione VAS n. 84/12 che fornisce le linee di indirizzo applicative a seguito del c.d. Decreto Sviluppo;



- con Deliberazione n. 1717 del 3 ottobre 2013 la Giunta Regionale ha preso atto del parere della Commissione VAS n. 73/13 che ha fornito alcune linee di indirizzo applicativo a seguito della Sentenza della Corte Costituzionale n. 58/2013;
- La Commissione VAS si è riunita in data 18 Aprile 2018 come da nota di convocazione in data 18 Aprile 2018 prot. n.143506;

ESAMINATA la documentazione trasmessa dal Comune di Costabissara con nota prot. 10766/2017 acquisita al protocollo regionale al n. 352869 del 18.08.2017 relativa alla richiesta di Verifica di Assoggettabilità per la Variante 5.2 al Piano degli Interventi;

CONSIDERATO CHE con nota prot n. 361935 del 29.08.2017 l'Unità Organizzativa Commissioni VAS VINCA NUVV ha inviato richiesta di dichiarazione relativamente ad eventuali osservazioni/opposizioni pervenute.

PRESO ATTO CHE il Comune di Costabissara con nota pec acquisita al prot. regionale n. 118714 del 28.03.2018 ha fatto pervenire dichiarazione del Responsabile del Procedimento attestante che sono pervenute n. 36 osservazioni alla Variante, di cui n.10 hanno attinenza con questioni ambientale.

PRESO ATTO CHE sono pervenuti i seguenti pareri da parte dei soggetti competenti in materia ambientale:

- Parere n.1170 del 3.10.17 assunto al prot. reg. al n.412478 del 3.10.17 del Consiglio di Bacino dell'Ambito Bacchiglione;
- Parere n.11661 del 4.10.17 assunto al prot. reg. n.415234 del 5.10.17 di Acque Vicentine;
- Parere n.417439 del 6.10.17 del Genio Civile di Vicenza;
- Parere n.94890 del 6.10.17 assunto al prot. reg. al n.417795 del 6.10.17 dell'ULSS8;
- Parere del 9.10.17 assunto al prot. reg. al n.421557 del 10.10.17 del Comune di Vicenza;
- Parere del 30.10.17 assunto al prot. reg. al n.450142 del 30.10.17 di ARPAV,

pubblicati e scaricabili al seguente indirizzo internet <http://www.regione.veneto.it/web/vas-via-vinca-nuvv/pareri-motivati>;

ESAMINATI gli atti, comprensivi del RAP, della Valutazione di Incidenza Ambientale n. 236/2017 pubblicata al seguente indirizzo internet: <http://www.regione.veneto.it/web/vas-via-vinca-nuvv/pareri-motivati>;

OSSERVAZIONI

Il Comune di Costabissara ha fatto pervenire dichiarazione del Responsabile del Procedimento attestante che sono pervenute n.36 osservazioni alla Variante, di cui n. 10 hanno attinenza con questioni ambientale, con allegato relativo prospetto.

I criteri adottati per la selezione delle osservazioni di carattere ambientale o che abbiano attinenza a questioni ambientali sono i seguenti:

a. Osservazioni riferite al Rapporto Ambientale Preliminare;

b. Osservazioni che trattano temi ambientali;

c. Osservazioni che modificano le aree introdotte nella fase di adozione della variante generale e valutate nel rapporto ambientale (con riferimento al capitolo 4.3.3 del Rapporto ambientale Preliminare). Nel momento in cui, un'osservazione modifica i parametri o le localizzazioni valutate nel rapporto ambientale preliminare, l'osservazione è stata considerata come attinente al RAP e si è proceduto alla valutazione delle modifiche apportate rispetto alla precedente valutazione;




d. Nuove aree di trasformazione: nel caso in cui l'accoglimento dell'osservazione generi nuove aree (riclassificazione da zona agricola a zona edificabile) queste vengono valutate al pari delle zone introdotte in sede di adozione."

Sulla base dei criteri sopra definiti sono state considerate 10 osservazioni:

	n. osservazione	Zto PI adottato	Zto PI proposta deduzione
b. Osservazioni che trattano temi ambientali	25	Rimando al PAT per l'ambito di tutela fluviale	Precisazione ambiente di tutela fluviale
	36		Ampliamento zona di fragilità
c. Osservazioni che modificano le aree introdotte nella fase di adozione della variante e valutate nel rapporto ambientale	2	E	VP
	3	Edificazione diffusa con lotto edificabile	E
	4	Scheda puntuale maneggio	Scheda puntuale maneggio; modifica puntuale della sagoma di previsione
	6	C1/114	C1/114; ampliamento e differente sagoma nella scheda puntuale
	7	VI*	E
	9	E	VP e A
d. Nuove aree di trasformazione	31	E	C1/11G
	33	E	A


Sotto si riporta il prospetto delle osservazioni aventi attinenza ambientale che evidenzia: numero progressivo, numero dell'osservazione come identificato nella relazione di deduzioni, soggetto, sintesi dei contenuti, controdeduzione e relativo parere di coerenza del Valutatore:

n.	N. oss.	Data protocollo	Nominativo	Sintesi osservazione	Parere	Parere valutatore	Variatione elaborati
1	2	29-06-2017 Prot. n. 8.574	GEOM. PIANTONI ANDREA PER CONTO DI MARCHELUZZO GRETA	Chiede la modifica della sagoma del volume puntuale di 1.000 mc. Con conseguente ampliamento della Z.T.O.A. o individuazione di area a verde privato in edificabile	Si ritiene ammissibile integrare l'intervento con un'area a verde privato pertinenziale al nuovo edificio di transizione verso la zona agricola. La zona a verde privato vincolato è di 1.766mq e non incide né sul dimensionamento residenziale dell'ATO né su quello della SAU. Parere: accoglibile, nei termini precisati	Si concorda con il parere di controdeduzione in quanto l'inserimento di una zona a verde privato risulta compatibile con la tutela della zona (invariante paesaggistica) dal momento in cui questa non è edificabile e non vi è consentita la realizzazione di volumi accessori. Inoltre, le norme richiamano le linee guida del Prontuario per la mitigazione Ambientale. Tale variazione di zona deve essere quindi finalizzata anche ad un miglior inserimento paesaggistico verso le aree agricole circostanti (riferimento al punto 13 del capitolo 4.3.3 del RAP)	Tav. 2 e 3 (Verde Privato) ATO Nessuna variazione SAU Nessuna variazione.






n.	N. oss.	Data protocollo	Nominativo	Sintesi osservazione	Parere	Parere valutatore	Variazioni elaborati
2	3	06.07.2017 Prot. n. 8 960	LORA REDENZIO	Eliminazione previsione volume puntuale in Via C.Battisti	Si prende atto della richiesta di rinuncia della capacità edificatoria introdotta nel PI (a seguito anche di atto d'obbligo) e si provvede allo stralcio del volume previsto in via C. Battisti con conseguente stralcio dell'ambito di Edificazione diffusa n. 3 e della C.I. ed n. 7 (1.600 mq). La riclassificazione comporta il ripristino di 550 mc per l'ATO 1.2 di Motta mentre non incide sul dimensionamento SAU in quanto l'area non era SAU nelle tavole di analisi del PAT. Parere: accoglibile, nei termini precisati	Si prende atto della richiesta di stralcio pervenuta con l'osservazione e si concorda con il parere. <i>(riferimento al punto 1 del capitolo 4.3.3 del RAP)</i>	Tav. 2, 3 Att. A 1.3 Ed. diff. ATO 1.2 Motta - 550 mc SAU Nessuna variazione



n.	N. oss.	Data protocollo	Nominativo	Sintesi osservazione	Parere	Parere valutatore	Variazioni elaborati
3	4	14.07.2017 Prot. n. 9.450 INTEGRATA IL 06.11.2017 Prot. n. 14.609	SERGIO TRAVERSO SOCIETA' ONGARESCA SRL E SOCIETA' AGRICOLA SRL	Modifica sagoma volume puntuale copertura galoppatoio cosiddetto "tondino" per affinamento progettuale.	A seguito dell'affinamento progettuale, si ritiene ammissibile aggiornare la previsione per il "tondino" come richiesto dall'osservazione (altezza min 5, max 9, 36,5 x 30), fermo restando il volume massimo che resta invariato. L'accoglimento dell'osservazione comporta la modifica della scheda progettuale dell'allegato A2.1 - attività economiche integrative al sistema dei servizi al turismo. Parere: accoglibile, nei termini precisati	Si concorda con il parere di controdeduzione. La modifica apportata con l'accoglimento dell'osservazione non modifica i parametri considerati nel RAP. <i>(riferimento al punto 4 del capitolo 4.3.3 del RAP)</i>	Att. A 2.1 Att. integrative ATO Nessuna variazione SAU Nessuna variazione.





n.	N. oss.	Data protocollo	Nominativo	Sintesi osservazione	Parere	Parere valutatore	Variazione elaborati
4	6	24.07.2017 Prot. n. 9737	BERTACCHE GIUSEPPE	<p>Si chiede per la zona C1 n. 114</p> <ul style="list-style-type: none"> - riduzione della larghezza della strada indicata nella tavola di P.I.; - riferimento per la distanza dalla strada al confine del lotto e non al limite della strada di progetto; - ampliamento sagome limite volumi graficizzati; - spostamento cul del sac; - spostamento limite zona edificabile; - l'eliminazione di previsione di pista ciclabile; - indicazione quota di riferimento per il calcolo delle altezze, volumi, etc; 	<p>L'osservazione risulta accoglibile con le precisazioni di seguito riportate. Lo schema organizzativo viene rivisto con lo spostamento del cul de sac e anche del parcheggio lungo via La Pira, inoltre si ampliano le sagome limite come richiesto dall'osservazione. A nord la zona viene ampliata di circa 215 mq. Per quanto riguarda il percorso si conferma la grafia. Per la quota di riferimento per calcolo di volumi e altezze si rimanda alla vigente normativa senza necessità di ulteriore specificazione. Si confermano le altre indicazioni normative, chiarendo che l'allargamento a 7,5 m è comprensivo del percorso ciclopedonale.</p> <p>La variazione di zona non modifica il dimensionamento residenziale (volume assegnato puntualmente, invariato) mentre incide per 215 mq di consumo di SAU.</p> <p>Parere: accoglibile, nei termini precisati</p>	<p>Si concorda con il parere di controdeduzione. La modifica apportata con l'accoglimento dell'osservazione non modifica i volumi e le destinazioni edilizie considerati nel RAP mentre l'ampliamento di zona (circa 215 mq) risulta irrilevante. (riferimento al punto 6 del capitolo 4.3.3 del RAP)</p>	<p>Tav. 2 (zto) Ail. A 1.5 Schemi organizzativi <u>ATO</u> Nessuna variazione <u>SAU</u> Consumo di 215 mq di SAU</p>







n.	N. oss.	Data protocollo	Nominativo	Sintesi osservazione	Parere	Parere valutatore	Variazione elaborati
5	7	24.07.2017 Prot. n. 9.734	LUCA VIERO	Rinuncia alla trasformazione urbanistica (area verde privato vincolato) inserita con la variante in loc. Pilastro, via Palazzetto.	Si prende atto della richiesta di rinuncia della trasformazione urbanistica. Si provvede quindi a stralciare la previsione di verde privato vincolato di 863 mq (sovrapposta alla zona agricola) inserita in loc. Pilastro, via Palazzetto. Lo stralcio non incide né sui dimensionamento residenziale né sulla SAU. Parere: accoglibile, nei termini precisati	Si prende atto della richiesta di stralcio pervenuta con l'osservazione e si concorda con il parere. (riferimento al punto 12 del capitolo 4.3.3 del RAP)	Tav. 3 (stralcio Verde Privato) ATO Nessuna variazione SAU Nessuna variazione.

Oss. n. 7	Tav.3.2
<p><i>Pl adottato</i></p>	<p><i>Pl proposto di deduzione</i></p>

n.	N. oss.	Data protocollo	Nominativo	Sintesi osservazione	Parere	Parere valutatore	Variazione elaborati
5	9	04.08.2017 Prot. n. 10.245	LORENZATO ARSENIO	Si chiede l'ampliamento della Corte n. 22 della zona A2 del Plo un'area a Verde Privato per una re-distribuzione dei volumi e una maggiore area verde pertinenziale alle future abitazioni.	L'osservazione risulta parzialmente accoglibile consentendo l'individuazione di un'area verde pertinenziale di 3.347mq adiacente all'intervento, in appoggio ai prevalenti segni ordinatori della campagna. Inoltre, entro i limiti di flessibilità del PAT si revisiona il perimetro della corte stralciando una porzione (attualmente verde pertinenziale dei fabbricati a nord della viabilità di 1.054 mq) e ampliando la corte a sud della viabilità in appoggio a segni ordinatori (cambi colturali e catastali) per 1.019 mq. Si provvede a correggere la zona A2 delle tavole del Pi e a ridistribuire l'intervento in due blocchi. Considerato il contesto dell'intervento si ritiene opportuno integrare la scheda precisando l'altezza massima dell'intervento (H=6,50 analogo a interventi limitrofi) e con la seguente prescrizione da considerarsi "specifica norme di tutela ai sensi della LR 14/2009, art. 9, comma 1, lettera c): "La ricomposizione deve portare ad un complesso edilizio unitario articolato su un massimo di due fabbricati, tipologicamente conformi agli edifici tradizionali della zona agricola. La volumetria massima realizzabile non è suscettibile di	Si concorda con il parere di controdeduzione PARAMETRI EDIFICATORI: - Area verde: 3.347 mq - Ampliamento zona A: 1.019 mq - Volume aggiuntivo: nessuno - altezza massima: non superiore a m 6,50 Prescrizioni: - La ricomposizione deve portare ad un complesso edilizio unitario articolato su un massimo di due fabbricati, tipologicamente conformi agli edifici tradizionali della zona agricola. La volumetria massima realizzabile non è suscettibile di ulteriori incrementi in quanto commisurata alla tutela della tipologia insediativa per la zona, ai sensi della LR. 14/2009, art. 9, comma 1, lettera c). La coerenza con il PAT è stata valutata in sede di controdeduzione (ricade nell'ambito della flessibilità ammessa dal PAT) non sono presenti invariati o aree di fragilità. La modifica non incide nei dimensionamento complessivo ma	Tav. 3 (inserimento Verde Privato, aggiornamento rto A2) Al. Scheda: Corte n. 22 (integrata altezza e prescrizione) ATO Nessuna variazione SAU Consumo 653 mq



				<p>utte non in presenza di quanto richiamato alla tutela delle popolazioni in sede statale per la zona di riferimento L.R. 14/2008, art. 9, comma 1, lettera c) "</p> <p>La modifica non incide sul dimensionamento volumetrico ma incide sulla SAU per 682,6 mq.</p> <p>Parere: parzialmente accoglibile, nei termini precisati.</p>	<p>SOLO in termini di consumo di suolo agricolo</p>
--	--	--	--	--	--







n.	N. oss.	Data protocollo	Nominativo	Sintesi osservazione	Parere	Parere valutatore	Variazioni elaborati
7	25	30.11.2017 Prot. n. 15.926	GARBIN MONICA	Si chiede una correzione dell'art. 34 delle NTO sulle fasce di rispetto fluviale e sua eventuale indicazione negli elaborati del PI.	L'osservazione è finalizzata a chiarire il riconoscimento cartografico nel PI della fascia di tutela fluviale (LR 11/04, art. 41, comma 3) e risulta pertanto accoglibile come di seguito indicato. La tavola 1 del PI (vincolo tutela) è integrata con la rappresentazione grafica della fascia di tutela fluviale riportata nelle tavole del PAT, ordinariamente di 100 m nelle zone agricole ridotta a 10 m, nelle aree di trasformazione del PI (zone diverse dalla zona agricola) ai sensi dell'art. 34, punto 2.13 delle NTO del PI. Parere: accoglibile, nei termini precisati	Si concorda con il parere di controdeduzione finalizzato a disciplinare nel PI la fascia di tutela fluviale.	Tav. 1

PI adottato - Tav. 1	PI proposta di deduzione - Tav. 1
Sintesi tema tutela fluviale (100 m) del PAT	Sintesi tema tutela fluviale (100-10 m) del PI (in grigio scuro le zone diverse da agricola)

n.	N. oss.	Data protocollo	Nominativo	Sintesi osservazione	Parere	Parere valutatore	Variazioni elaborati
8	31	23.01.2018 Prot. n. 1.032	LISTRANI FIRMINO	Si chiede lo spostamento di una cubatura di 1.200 mc dalla zona C2 n. 38 ad una nuova area da individuare sul fg. 3 mappale L14-129	L'osservazione risulta accoglibile in quanto dà attuazione alle linee preferenziali del PAT redistribuendo volumetrie già assegnate e inoltre non incide sul dimensionamento dell'ATO. Si provveda pertanto a suddividere la zona C2 n. 38 in due porzioni con indici differenziati: l'indice della porzione a (a sud e oggetto della richiesta) viene ridotto da i.t. = 1 mc/mq a i.t. = 0,73 mc/mq mentre l'indice della porzione nord resta invariato (i.t. = 1 mc/mq). La normativa specifica dell'art. 15 viene integrata conseguentemente: <u>Zona C2/38</u> - i.t. 0,73 per la porzione C2 38 a. - i.t. = 1 mc/mq per la porzione C2 38 b. - Altezza max. ml 7,50 e comunque non superiore a quello degli edifici limitrofi. I 1.200 mc ottenuti dalla riduzione dell'indice (0,27mc/mq su una superficie di 4.533 mq circa) vengono assegnati alla nuova zona C1 n. 116 individuata entro la linea preferenziale di sviluppo del PAT ad ovest dell'abitato di San Zeno per 1.385 mq. All'art. 14 si inserisce la disciplina specifica per la zona con indicazione puntuale:	Si concorda con il parere di controdeduzione. PARAMETRI EDIFICATORI: - area C1: 1385,0 mq - Volume aggiuntivo: nessuno - altezza massima: un piano più sottotetto - RC 50% Prescrizioni: - La volumetria realizzabile nella zona C1/116 deriva dalla variazione dei parametri nella zona C2/38 Coerenza con il PAT: la nuova zona C1/116 ricade in un ambito di potenziale trasformazione La modifica non incide nel dimensionamento complessivo ma solo in termini di consumo di suolo	Tav. 2 e 3 (C2.38a-b e C1.115) ATO Nessuna variazione SAU Consumo 1.385




				<p>Zona S1/116 Per la zona S1/116 si applicano seguenti parametri stereometrici: - Volume massimo = 1.200 mc - H_{max} = 50% - n. max. v. 1 piano + sottotetto abitabile</p> <p>La modifica non intacca il dimensionamento residenziale dell'ATO ma incide sulla SAU per 1.385 mq</p> <p>Parere: accoglibile, nei termini precisati</p>	<p>agricolo in un ambito di trasformazione.</p>
--	--	--	--	--	---






n.	N. oss.	Data protocollo	Nominativo	Sintesi osservazione	Parere	Parere valutatore	Variazione elaborati
9	33	09.03.2018 Prot. n. 1886	RIZZI GIUSEPPE, GUIDICE FERRUCCIO	Si chiede l'edificabilità dell'area di via Monte Cengio (fg. 1 mappa n. 20) per un volume di 800 mc, possibilmente sul confine di proprietà o in alternativa a 5 m.	Considerato che si tratta di un'area adiacente a edificazione esistente e con caratteristiche morfologiche simili, si ritiene accoglibile la proposta con l'inserimento in tavola 3 dell'ampiarimento della zona A (885 mq) con le seguenti prescrizioni: 800 mc h max di gronda di 4,5m La modifica comporta un consumo di 317,5 mq di area di SAU. Parere: accoglibile, nei termini precisati.	Si concorda con il parere di controdeduzione. PARAMETRI EDIFICATORI: - Ampiarimento zona A: 885 mq - Volume aggiuntivo: 800 mc - Altezza massima: non superiore a m.4,50 La coerenza con il PAT è stata valutata in sede di controdeduzione (ricade nell'ambito della fragilità ammessa dal PAT) non sono presenti invariati o aree di fragilità. La modifica incide in maniera irrilevante nel dimensionamento complessivo e in termini di consumo di suolo agricolo.	Tav. 3.2 ATO 800mc SAU Consumo di 317,5 mq.



n.	N. oss.	Data protocollo	Nominativo	Sintesi osservazione	Parere	Parere valutatore	Variazione elaborati
10	36	02.03.2018 Prot. n. 3124	LAZZARI ALBERTO	Si chiede la modifica del limite della fragilità "ristagno idrico" che interessa parte dei 7 fg. 7 map. 860-833-834-843-844 ricomprendendo interamente l'area oggetto di trasformazione e non solo una sua porzione.	Considerato che l'adiacente zona residenziale di espansione (C2 n. 20) sono interamente ricomprese nella fragilità di ristagno idrico e che il territorio è caratterizzato da una sostanziale omogeneità si ritiene in via prudenziale opportuna l'estensione del perimetro della fragilità fino a ricomprendere l'intera zona C2 n. 40. Parere: accoglibile, nei termini precisati.	Si concorda con il parere di controdeduzione che amplia la zona di fragilità in via precauzionale.	Tav. 1 (ristagno idrico)



Si prende atto del parere di coerenza del Valutatore.



CONSIDERATO CHE la Variante 5.2 del Comune di Costabissara adottata con DCC n.43 del 16.05.2017, completa l'iter di formazione del Documento Preliminare ("del Sindaco") relativo alla variante 5 al Piano degli Interventi, illustrato al Consiglio comunale nella seduta del 23/06/2016 (D.C.C. n. 44) evidenzia, secondo le priorità, le trasformazioni urbanistiche, gli interventi, le opere pubbliche da realizzarsi nonché gli effetti attesi:

- aggiornamento e integrazione dell'apparato normativo volto a superare talune incongruenze applicative segnalate dall'Ufficio Tecnico Comunale (p.e. recinzioni in zona agricola) o dagli operatori del settore;
- correzione ed "allineamento" tra indicazioni cartografiche, normative e accordi sottoscritti e recepiti dall'Amministrazione Comunale;
- recepimento di puntuali proposte di modifica;
- predisposizione della "Variante verde" per la riclassificazione di aree edificabili ai sensi dell'art. 7 della LR 4/15, previa pubblicazione dell'apposito avviso rivolto a quanti abbiano interesse a presentare la richiesta di riclassificazione di aree edificabili, affinché siano private della potenzialità edificatoria loro riconosciuta dallo strumento urbanistico vigente e siano rese inedificabili;
- valutazione di eventuali ulteriori proposte che saranno acquisite nella fase di concertazione o inserite in un apposito capitolo dell'avviso di cui al punto precedente, purché coerenti con gli obiettivi generali richiamati in premessa, privilegiando:
 - gli interventi di recupero e di riqualificazione del patrimonio edilizio esistente;
 - gli interventi collegati alla realizzazione o al completamento di opere pubbliche o di pubblico interesse;
 - marginali modificazione della zonizzazione finalizzate alla miglior rappresentazione dello stato di fatto o di diritto (coincidenza con il limite di proprietà, eliminazione degli "sfridi" tra proprietà privata, pubblica o elementi morfologici rilevabili (fossati, variazione di quota, ecc.)
- aggiornamento degli indirizzi per l'applicazione dei criteri perequativi, in particolare delle modalità di corresponsione economica, al fine di valutare situazioni precedentemente non considerate nel rispetto dei criteri informativi vigenti.

La Variante in oggetto comprende: conferma delle previsioni decadute o in fase di decadenza, aggiornamento e modifiche su aree pubbliche o interventi di opera pubblica e modifiche puntuali in recepimento della fase di concertazione.

La valutazione è stata condotta in osservanza delle procedura previste dalla normativa vigente.

Le componenti ambientali analizzate hanno riguardato in particolar modo le componenti fisiche (aria, acqua, suolo e sottosuolo) e biotiche (fauna e flora), nonché gli aspetti sociali, insediativi e di gestione e sviluppo del territorio, assolvendo a quanto prescritto dall'art. 52 delle NT del PAT che prevede il monitoraggio del Piano attraverso l'aggiornamento degli indicatori.

Nelle note conclusive, relativamente al monitoraggio ambientale il Valutatore dichiara che:

"A conclusione di questa fase di monitoraggio non si ritiene quindi opportuno l'inserimento di alcuna misura aggiuntiva di mitigazione e/o compensazione rispetto a quanto già previsto dal Piano di Assetto del Territorio approvato, mentre si auspica l'attuazione di alcuni interventi previsti e non ancora realizzati come, ad esempio, la riqualificazione di edifici di pregio o la rinaturalizzazione dei corsi d'acqua."

Inoltre la variante 5.2 al P.I., attua quanto previsto dal Piano di Assetto del Territorio per quanto riguarda le condizioni di sostenibilità (ambientale – economica – sociale). Invero, le mitigazioni e compensazioni, definite dal Piano strategico sono state già recepite nel primo PI (rete ecologica, meccanismi perequativi – credito edilizio, aggiornamento dei vincoli e delle tutele...). A queste si affianca l'obbligo del rispetto delle normative di settore, indipendentemente dalle prescrizioni puntuali del Piano degli Interventi, devono essere rispettate sia in fase di progettazione e realizzazione degli interventi che nella fase di esercizio, nonché alcune buone pratiche per la mitigazione e riduzione degli impatti.



VISTA la relazione istruttoria predisposta dall'Unità Organizzativa Commissioni VAS VincA NUVV, in data 18 aprile 2018, dalla quale emerge la "Variante 5.2 al Piano degli interventi del Comune di Costabissara" non debba essere sottoposta a procedura VAS in quanto non determina effetti significativi sull'ambiente.

In fase di attuazione dovranno essere messe in atto tutte le misure di mitigazione e/o compensazione previste dal RAP e recepite le indicazioni e/o prescrizioni previste nei pareri delle Autorità Ambientali sopraccitati, nonché le prescrizioni, raccomandazioni VincA riportate nella relazione istruttoria tecnica VincA n. 236/2017.

Si raccomanda l'aggiornamento del Piano di monitoraggio ambientale finalizzato alla verifica periodica delle condizioni ambientali, sociali ed economiche, come indicato nell'art. 52 delle NT del PAT, al fine dell'applicazione delle eventuali misure correttive.

VISTE

- La Direttiva 2001/42/CE
- La L.R. 11/2004 e s.m.i.
- L'art. 6 co. 3 del D.lgs 152/06 e ss.mm.ii.
- La DGR 791/2009
- La DGR 1646/2012
- La DGR 1717/2013

**TUTTO CIÒ CONSIDERATO
ESPRIME IL PARERE DI NON ASSOGGETTARE
ALLA PROCEDURA V.A.S.**

la *Variante 5.2 al Piano degli Interventi* del Comune di Costabissara, in quanto non determina effetti significativi sull'ambiente, con le seguenti prescrizioni da ottemperarsi in sede di attuazione:

- devono essere messe in atto tutte le misure di mitigazione e/o compensazione previste nel Rapporto Ambientale Preliminare;
- devono essere recepite le indicazioni e/o prescrizioni previste nei pareri delle Autorità Ambientali consultate;
- devono essere recepite le seguenti prescrizioni VincA:
 1. di non coinvolgere o sottrarre superficie riferibili ad habitat di interesse comunitario e di mantenere invariata l'idoneità degli ambienti interessati rispetto alle specie segnalate ovvero di garantire una superficie di equivalente idoneità per le specie segnalate: *Himantoglossum adriaticum*, *Osmoderma eremita*, *Cerambyx cerdo*, *Morimus asper*, *Zerynthia polyxena*, *Lycaena dispar*, *Lampetra zanandreaei*, *Barbus plebejus*, *Protochondrostoma genei*, *Telestes souffia*, *Cobitis bilineata*, *Cottus gobio*, *Triturus carnifex*, *Bombina variegata*, *Bufo viridis*, *Hyla intermedia*, *Rana dalmatina*, *Rana latastei*, *Emys orbicularis*, *Lacerta bilineata*, *Podarcis muralis*, *Hierophis viridiflavus*, *Coronella austriaca*, *Zamenis longissimus*, *Natrix tessellata*, *Ixobrychus minutus*, *Nycticorax nycticorax*, *Egretta garzetta*, *Pernis apivorus*, *Porzana parva*, *Caprimulgus*



europaeus, Alcedo atthis, Lanius collurio, Emberiza hortulana, Rhinolophus ferrumequinum, Rhinolophus hipposideros, Myotis bechsteinii, Pipistrellus kuhlii, Pipistrellus nathusii, Pipistrellus pipistrellus, Hypsugo savii, Eptesicus serotinus, Plecotus austriacus, Tadarida teniotis, Muscardinus avellanarius, Hystrix cristata;

2. di impiegare sistemi di illuminazione in grado di attenuare la dispersione luminosa e la modulazione dell'intensità in funzione dell'orario e della fruizione degli spazi e altresì rispondenti ai seguenti criteri: flusso luminoso modulabile, bassa dispersione e con lampade a ridotto effetto attrattivo (con una componente spettrale dell'UV ridotta o nulla) in particolar modo nei confronti di lepidotteri, coleotteri, ditteri, emitteri, neurotteri, tricoteri, imenotteri e ortotteri;
3. di dotare la viabilità, laddove non sia garantita la permeabilità a causa di opera in grado di generare barriera infrastrutturale, di idonei e sufficienti passaggi per la fauna (nel rispetto dei criteri per la sicurezza stradale) anche mediante passaggi per la fauna minore (tunnel per anfibi e rettili) preferibilmente con sezione quadrata o rettangolare (delle dimensioni minime 50 cm x 50 cm, da adeguare in funzione delle specie), con pendenza di almeno l'1% (in modo da evitare ristagni d'acqua o allagamenti e dotati di aperture sul lato superiore, tramite griglie di aerazione, o sul lato inferiore a diretto contatto con il suolo) e unitamente alle recinzioni di invito e ai dissuasori per l'accesso alla carreggiata;
4. di verificare e documentare la corretta attuazione del piano e delle indicazioni prescrittive predisponendo idoneo rapporto da trasmettere all'autorità regionale per la valutazione d'incidenza e qualora non si provveda alla suddetta reportistica o la stessa dia evidenza di possibili incidenze nei confronti degli elementi oggetto di tutela, sia effettuato il monitoraggio di habitat, specie e fattori di pressione e minaccia, secondo le indicazioni riportate al par. 2.1.3 dell'allegato A alla D.G.R. n. 2299/2014;

Si evidenzia che è stata riconosciuta, qualora non in contrasto con la cartografia degli habitat e habitat di specie di cui alle DD.G.R. 4240/2008, 2874/2013, la non necessità della valutazione di incidenza numero 6 del paragrafo 2.2 dell'allegato A alla D.G.R. 2299/2014 "*piani, progetti e interventi, nelle aree a destinazione d'uso residenziale, espressamente individuati e valutati non significativamente incidenti dal relativo strumento di pianificazione, sottoposto con esito favorevole a procedura di valutazione di incidenza, a seguito della decisione dell'autorità regionale per la valutazione di incidenza*" per le aree contraddistinte dalle categorie "11110 - Centro città con uso misto, tessuto urbano continuo molto denso", "11210 - Tessuto urbano discontinuo denso con uso misto (Sup. Art. 50%-80%)", "11220 - Tessuto urbano discontinuo medio, principalmente residenziale (Sup. Art. 30%-50%)", "11230 - Tessuto urbano discontinuo rado, principalmente residenziale (Sup. Art. 10%-30%)", "11310 - Complessi residenziali comprensivi di area verde", "11320 - Strutture residenziali



isolate (discrimina le residenze isolate evidenziando il fatto che sono distaccate da un contesto territoriale di tipo urbano)", "11330 - Ville Venete", "12110 - Aree destinate ad attività industriali e spazi annessi", "12111 - Complessi agro-industriali", "12120 - Aree destinate ad attività commerciali e spazi annessi", "12150 - Infrastrutture tecnologiche di pubblica utilità: impianti di smaltimento rifiuti, inceneritori e di depurazione acque", "12160 - Luoghi di culto (non cimiteri)", "12170 - Cimiteri non vegetati", "12190 - Scuole", "12230 - Rete stradale secondaria con territori associati (strade regionali, provinciali, comunali ed altro)", "12260 - Aree adibite a parcheggio", "13310 - Cantieri e spazi in costruzione e scavi", "13320 - Suoli rimaneggiati e artefatti", "13420 - Aree in trasformazione", "14110 - Parchi urbani", "14130 - Aree incolte nell'urbano", "14140 - Aree verdi private", "14150 - Aree verdi associate alla viabilità", "14220 - Aree sportive (Calcio, atletica, tennis, ecc.)", nella revisione del 2012 della Banca Dati della Copertura del Suolo di cui all'IDT della Regione Veneto.

Si raccomanda -la trasmissione dal parte del Comune entro il 31 gennaio di ciascun anno della reportistica sulla corretta attuazione del piano e delle indicazioni prescrittive alla struttura regionale competente per la valutazione di incidenza, dettagliando per ciascuna le aree dove sono state avviate azioni, georiferite secondo lo standard regionale, e gli esiti delle verifiche sul rispetto della procedura per la valutazione di incidenza ai sensi del D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii. e la comunicazione di qualsiasi variazione rispetto a quanto esaminato che dovesse rendersi necessaria per l'insorgere di imprevisti, anche di natura operativa, agli uffici competenti per la Valutazione d'Incidenza per le opportune valutazioni del caso e la comunicazione tempestiva alle Autorità competenti ogni difformità riscontrata nella corretta attuazione degli interventi e ogni situazione che possa causare la possibilità di incidenze significative negative sugli elementi dei siti della rete Natura 2000 oggetto di valutazione nello studio per la Valutazione di Incidenza esaminato

- è ammessa l'attuazione degli interventi qualora:
 - a. non sia in contrasto con i divieti e gli obblighi fissati dal D.M. del MATTM n. 184/2007 e ss.mm.ii., dalla L.R. n. 1/2007 (allegato E) e dalle DD.G.R. n. 786/2016, 1331/2017;
 - b. gli interventi siano riconducibili ai fattori di perturbazione identificati con la presente valutazione di incidenza gli interventi siano riconducibili ai fattori di perturbazione identificati con la presente valutazione di incidenza "A06.04 - Abbandono della produzione colturale", "A10.01 - Rimozione di siepi, boschetti o macchie arbustive", "D01.02 - Strade, autostrade (include tutte le strade asfaltate o pavimentate)", "D01.03 - Parcheggi e aree di sosta", "D02 - Infrastrutture di rete e linee per il servizio pubblico", "D06 - Altre forme di trasporto e di comunicazione", "E01.01 - Urbanizzazione continua", "E01.04 - Altre forme di insediamento", "E02 - Aree industriali e commerciali", "E05 - Aree per lo stoccaggio di materiali, merci, prodotti", "E06.01 - Demolizione di edifici, manufatti e altre strutture prodotte dall'uomo", "E06.02 - Ricostruzione, ristrutturazione e restauro di edifici", "G05 - Altri disturbi ed interferenze causati dall'uomo", "H04 - Inquinamento atmosferico e inquinanti aerodispersi", "H04.03 - Altri inquinanti dell'aria", "H05 - Inquinamento del suolo e rifiuti solidi



(esclusi i rifiuti regolarmente gestiti dalle discariche)",
"H06.01.01 - Inquinamento da rumore e disturbi sonori
puntuali o irregolari", "H06.02 - Inquinamento luminoso",
"J03.01 - Riduzione o perdita di strutture e funzioni di
habitat e habitat di specie", "J03.02 - Riduzione della
connettività e frammentazione degli habitat indotta
dall'uomo";

- c. ai sensi dell'art. 12, c.3 del D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii. per
gli impianti in natura delle specie arboree, arbustive ed
erbacee siano impiegate esclusivamente specie
autoctone e ecologicamente coerenti con la flora locale
e non si utilizzino miscugli commerciali contenenti
specie alloctone.

Infine, si raccomanda l'aggiornamento del Piano di monitoraggio ambientale finalizzato alla verifica periodica delle condizioni ambientali, sociali ed economiche, come indicato nell'art. 52 delle NT del PAT, al fine dell'applicazione delle eventuali misure correttive.

Da ultimo si sottolinea che, in conformità a quanto previsto dal D. Lgs 152/06 parte seconda e ss.mm.ii. e in particolare dagli artt. 4, 5 e 6, la valutazione effettuata ha la finalità di assicurare che l'attuazione del piano/programma, sia compatibile con le condizioni per lo sviluppo sostenibile, nel rispetto della capacità rigenerativa degli ecosistemi e delle risorse, della salvaguardia della biodiversità e del patrimonio culturale, nell'ottica di un'equa distribuzione dei vantaggi connessi all'attività economica.

La valutazione non attiene a questioni afferenti la procedura urbanistica espletata.

Il Presidente
della Commissione Regionale VAS
(Direttore della Direzione Commissioni Valutazioni)
Dott. Luigi Masia

Il presente parere è controfirmato anche dal Direttore dell'Unità Organizzativa Commissioni (VAS - VINCA - NUVV) quale responsabile del procedimento amministrativo

Il Direttore di UO
Commissioni VAS VINCA NUVV
Dott. Geol. Corrado Soccorso

Il presente parere si compone di 15 pagine